

Quale valutazione per la pubblicistica tributaria, tra pratica e teoria?

di Raffaello Lupi

Benchè cerchi di essere accessibile e gradevole, *Dialoghi* è pur sempre una rivista teorica, che riflette anche sulla funzione della teoria, cercando di rivalutarla rispetto alla negatività cui essa stessa ha contribuito. Troppo spesso infatti la teoria ha cercato, consapevolmente o meno, di darsi tono complicando dettagli professionali molto semplici o ricoprendo ovvietà sociopolitiche di elucubrate sovrastrutture, ammiccanti ad arcane razionalità. Riprendiamo quindi dal precedente numero l'osmosi tra operatività tributaria e buona teoria, che dovrebbe risultare dall'analisi della qualità «scientifica» degli scritti sul tema. Alla cui valutazione è dedicato questo articolo.

Il diritto tra analisi di materiali e studio di istituzioni

Questo scritto approfondisce le riflessioni svolte nel fascicolo precedente (1) a proposito del contributo della teoria ad un sereno esercizio della funzione tributaria (2). La determinazione dei tributi viene qui osservata dal punto di osservazione (3) della qualità e quantità delle sue analisi da parte della letteratura teorica e pratica sul tema. Sarà lo spunto per riferire al diritto tributario una serie di riflessioni più generali sul senso delle sfumature tra «pratica» e «teoria» nella letteratura giuridica (4). La cornice è quella secondo cui il diritto studia istituzioni pubbliche, agenti in varie funzioni d'interesse collettivo, dalla giustizia civile, alla sicurezza, alla gestione del patrimonio, all'istruzione, alla sanità, alle infrastrutture, fino alla determinazione dei tributi. Quest'ultima, incidentalmente, è stata una delle prime funzioni «non giurisdizionali», che si sono innestate sulla tradizione forense del diritto, produttrice a sua volta di molti fraintendimenti. Per la funzione giurisdizionale erano infatti necessari criteri per contemperare interessi e valori diversi, sullo sfondo di vicende alla portata del bagaglio culturale comune, come rispetto dei contratti, risarcimento dei danni, pagamento dei debiti, ecc. La prima interlocuzione

del diritto è stata quindi tecnico-forense. Solo successivamente si sono sviluppate, colorandosi di giuridicità (5), le altre istituzioni suddette, con la necessità di affiancare al giurista come «tecnico forense», che si rivolge agli operatori del diritto, anche uno «studioso sociale delle

Note:

(1) R. Lupi, «Teoria e pratica nella determinazione dei tributi: ipotesi per un circolo virtuoso», in *Dialoghi Tributari* n. 1/2015, pag. 7.

(2) Diretta principalmente alla determinazione delle imposte attraverso la valutazione della ricchezza.

(3) Come vedremo al par. 5, un requisito della scientificità umanistico-sociale è mettere ordine tra vari ragionamenti relativi a un certo tema. Ciò significa anche evitare sovrapposizioni tra suoi differenti profili di analisi, perciò qui si guarderà alla determinazione dei tributi solo per ricollegarsi a questo suo particolare aspetto.

(4) Ulteriori riferimenti sulla teoria e sull'insuccesso dell'accademia nel fornire spiegazioni di insieme della determinazione dei tributi si trovano in R. Lupi, «Determinazione dei tributi, "comunità scientifiche" e "Dialoghi Tributari"», in *Dialoghi Tributari* n. 2/2014, pag. 113, nonché ampiamente nei paragrafi 4.3a e seguenti di *Diritto amministrativo dei tributi*, liberamente scaricabile da <http://didattica.uniroma2.it/files/index/insegnamento/154806-Diritto-Tributario>. Per chi volesse confrontarsi con miei ulteriori ragionamenti sul senso della pubblicistica nelle scienze sociali può scaricare, al momento, il capitolo quinto del *Manuale giuridico di scienza delle finanze*, Dike, 2012, reperibile liberamente sul mio sito personale www.raffaellolupi.com.

(5) Intesa soprattutto come separazione dialettica rispetto alla politica.

istituzioni» (6). Quest'ultimo non sostituisce il «tecnico», ma gli si affianca e gli coesiste con gradazioni diverse, a seconda delle prospettive e delle materie.

Rilevanza dei livelli di interlocuzione perseguiti dagli Autori

Uno scritto giuridico si trova pertanto a oscillare tra due livelli di interlocuzione, che molto spesso coesistono, e vanno semplicemente coordinati. Questi livelli di interlocuzione possono derivare dall'argomento scelto, che spesso si presta solo a una trattazione di tipo tecnico professionale, nonché dalle priorità dell'Autore nella ricerca del proprio uditorio (7). Entrambi questi gruppi di interlocutori sono però più vasti, in materia tributaria, di quanto sia «la comunità scientifica di riferimento», come invece può accadere per alcuni settori iperspecialistici delle scienze fisiche, o anche altri settori delle scienze umane. Già per le scienze fisiche si comprende però quanto sia frequente che i destinatari di uno scritto, o di un'opera intellettuale (8), travalichino gli appartenenti alla tradizionale comunità scientifica accademica, burocraticamente organizzata; anche fuori da quest'ultima, nelle industrie, nei centri di ricerca, negli ospedali, esistono infatti studiosi di chimica, biologia, medicina, interessati a segmenti specialistici di queste scienze cosiddette «dure». Per le scienze sociali questa caratteristica è addirittura più clamorosa, e si presenta con evidenza anche in campo giuridico e di studio delle istituzioni. Troviamo infatti, con diversi gradi di interesse, e diversi bisogni di consultazione, avvocati, giudici, funzionari giuridici di organizzazioni pubbliche e private, *policy makers*, pubblici amministratori, imprenditori, sindacalisti, operatori dell'informazione, accademici di aree o settori contigui (9); tutti costoro possono avere molteplici motivi per approfondire un determinato tema giuridico, o genericamente per interessarsi. I destinatari di uno scritto giuridico possono anche appartenere a una pluralità di queste categorie e condividere una pluralità di atteggiamenti: c'è l'avvocato con necessità di indicazioni operative e quello interessato a chiarirsi le idee su di un tema, per rafforzare il proprio bagaglio culturale ed è importante, ai fini della valutazio-

ne, tener conto dell'interlocuzione che il testo si sceglie. Benchè in materia giuridica sia possibile, soprattutto in materie storico-filosofiche, è difficile in materia di determinazione dei tributi (e di molte altre discipline) trovare un prodotto letterario diretto «solo» alla comunità scientifica in senso accademico; in tal caso è almeno auspicabile che lo scritto abbia tenuto presente una comunità scientifica in grado di evolversi nel tempo e nello spazio, come vedremo per il requisito dell'«internazionalizzazione».

Difficoltà di riferire alle scienze sociali parametri di valutazioni elaborati con riferimento alle scienze della materia: l'«originalità»

La normativa universitaria, da alcuni anni, opportunamente prevede una obbligatoria valutazione della ricerca in tutti i campi del sapere (10); a tal fine è stato elaborato un decreto unico, dove la qualità della ricerca è collegata ad alcuni parametri relativi a tutte le numerosissime discipline che non usano indicatori statistico-bibliometrici (11). In questi casi la valutazio-

Note:

(6) Corrispondente alla figura dell'economista per lo studio delle aziende e degli scambi privati, come ho cercato di teorizzare nel *Compendio di scienza delle finanze*, Dike, 2015, sottolineando che lo studio della macchina pubblica compete, prima di tutto, al giurista come studioso sociale. Non a caso, i pochi giuristi che studiano realmente le istituzioni (senza essere, quando va bene, solo avvocati in cattedra) sono ormai consapevoli che dall'efficienza di queste ultime dipende anche la prosperità dell'economia privata (sono riflessioni espresse anche da economisti come Acemoglu_Robinson, *Perché le nazioni falliscono*, Il saggiaiore, 2013, su cui vedi peraltro le riflessioni parzialmente critiche di chi scrive in <http://www.organizzazione sociale.com/economia-pubblica/820-perche-le-nazioni-falliscono-un-libro-che-semplifica-troppo>).

(7) Espressione che si richiama intenzionalmente a Chaim Perelman, cui si devono importanti riflessioni sulla metodologia delle scienze sociali (*Trattato dell'argomentazione*, Einaudi, 2001).

(8) Pensiamo a esperimenti di laboratorio, che non si prestano a essere incapsulati in un testo.

(9) Non mi dilungo sul tema dell'interdisciplinarietà.

(10) Visto che il sapere viene organizzato, e alimentato con denaro in gran parte pubblico, è normale quello che potremmo chiamare «diritto amministrativo della ricerca» (nello stesso senso di quello che su *Dialoghi* chiamiamo «diritto amministrativo dei tributi»).

(11) Cioè legati al numero di citazioni ricevute da un testo, secondo un insieme di parametri informatico-editoriali, su cui è aperta la discussione in varie sedi, ma che non riguardano il diritto né altre scienze sociali.

ne è effettuata in base ad una «revisione tra pari» (c.d. *peer review*). Ci soffermeremo in altra sede su pregi e difetti di tale valutazione, nonché su metodologie alternative, che pure abbiamo ipotizzato per *Dialoghi*. Qui invece esamineremo la preoccupazione di garantire una dose di omogeneità, evitando eccessive disarmonie, dando quantomeno alcune linee guida a coloro che effettuano la «revisione tra pari». Queste indicazioni sono racchiuse nelle espressioni indicate in nota (12) riferite, si ripete, a una pluralità di discipline, che travalica di gran lunga il mondo del diritto.

Il requisito amministrativo dell'«originalità», indicato in nota, è evidentemente pensato avendo in mente la ricerca fisico-sperimentale, con un progresso «lineare»; le scienze sociali si confrontano, da millenni, con questioni accessibili da parte di tutti gli individui, almeno di una certa cultura e con una certa abitudine al ragionamento; più che fare «nuove scoperte» esse «portano allo scoperto» riflessioni che l'interlocutore portava dentro allo stato latente. L'originalità va riferita quindi alle scienze sociali, diritto compreso, come modo nuovo di trattare questioni esistenti in buona misura da sempre, con collegamenti, chiavi di lettura, prospettive parzialmente o totalmente innovative per rispondere a domande esistenti spesso da sempre. L'accessibilità delle scienze sociali esclude veri e propri *copyright* sulla riflessione, senza l'originalità del chimico o del fisico, con la clamorosa scoperta mai vista prima. L'aggettivo «originalità» non può essere confuso con la «novità», come se il primo che commenta una sentenza o una legge fosse necessariamente originale. L'originalità si colora piuttosto con la capacità di rielaborazione personale, non grossolana (oggi si dice spesso «non banale»), lineare, ma argomentata, di respiro ampio, ma senza le divagazioni strumentali di cui al paragrafo successivo.

Scientificità meramente esteriore: precondizione negativa o profilo valutativo?

Prima di valutare la sostanza di quello che il prodotto tratta occorre chiedersi se, al di là di un insieme di parole, esiste davvero un contenuto. La presenza di effettiva di contenuti è passaggio logicamente anteriore alla valutazione della loro

«originalità». Abbiamo già visto in precedenti scritti (13) in quale misura molti «prodotti» consistono, in tutto o in parte, in giri di parole genericamente in tema, allusivi, ammiccanti, riproduttivi di riferimenti intrecciati a stereotipi e tautologie, dove il filo del discorso si perde in una scientificità esteriore; essa mescola parole non apparentemente fuori tema, ma accostate senza un vero e proprio nesso logico. In molti casi non si soddisfa la precondizione della «sensatezza» (14), della presenza di quel senso compiuto che consente di passare a livelli successivi di valutazione del «merito». Si tratta in tutto o in parte di mistificazioni, un bluff, perché la sostanza non esiste affatto, e la suddetta scientificità esteriore, al di là della buona fede degli Autori (15), è oggettivamente disorientante per gli interlocutori. Ciò spesso favorisce gli Autori, e i loro sostenitori, che utilizzano l'imbarazzo provocato dall'incomprensibilità, come una patente di scientificità, secondo processi relazionali che ho scomposto in altra sede (16). I casi particolari

Note:

(12) I parametri, tratti dal bando di valutazione della qualità della ricerca 2011-2014, sono i seguenti:

a) originalità, da intendersi come il livello al quale il prodotto introduce un nuovo modo di pensare in relazione all'oggetto scientifico della ricerca, e si distingue così dagli approcci precedenti allo stesso oggetto;

b) rigore metodologico, da intendersi come il livello al quale il prodotto presenta in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e lo stato dell'arte nella letteratura, adotta una metodologia appropriata all'oggetto della ricerca e dimostra che gli obiettivi sono stati raggiunti;

c) impatto attestato o potenziale nella comunità scientifica internazionale di riferimento, da intendersi come il livello al quale il prodotto ha esercitato, o è suscettibile di esercitare in futuro, un'influenza teorica e/o applicativa su tale comunità anche in base alla sua capacità di rispettare *standard* internazionali di qualità della ricerca.

(13) R. Lupi, «Determinazione dei tributi, "comunità scientifiche" e "Dialoghi Tributarî"», in *Dialoghi Tributarî* n. 2/2014, pag. 113, nonché ampiamente paragrafo 4.3 del *Compendio di diritto tributario*, Dike, 2015.

(14) Uso l'espressione «sensatezza» nel senso di Uberto Scarpelli, come «presenza di un contenuto» (R. Lupi, *Compendio di diritto tributario*, Dike, 2015, par. 4.7).

(15) Che, come vedremo subito, spesso la usano in chiave difensiva, o banalmente imitativa di un andazzo ahimè molto frequente, e spesso e volentieri anche «pagante».

(16) *Compendio di diritto tributario*, cit., par. 4.3, precisamente a pag. 78, e più ampiamente nel corrispondente paragrafo del *Diritto amministrativo dei tributi*, cit.

di prodotti contenenti esclusivamente mistificazioni esistono, ma si possono definire, persino in materia tributaria, come una minoranza, sia pure insidiosa e preoccupante. Nella maggior parte dei casi, però, la valutazione è anche più complessa, in quanto la suddetta scientificità esteriore coesiste con una certa dose di sostanza. E' facile intuire le motivazioni di questa compresenza tra ragionamenti e riferimenti, a partire dalle preoccupazioni di mostrarsi documentati, dal desiderio di presentare opere in apparenza più voluminose di quanto il tema richiederebbe o le capacità espositive consentono. Talvolta gli stereotipi servono ad aggiungere autorevolezza e sussiego a ragionamenti deboli oppure che, senza riferimenti enfatici, non sarebbero originali né adeguatamente articolati; la scientificità esteriore serve anche a difendersi da obiezioni che non appaiono altrimenti gestibili (17), ed è quindi presente secondo una ininterrotta gradazione di sfumature intermedie, anche in opere per altri versi provviste di contenuti sostanziali. Occorre quindi spesso uno sforzo aggiuntivo per comprendere in quale misura, al di là di giri di parole genericamente in tema, esista qualche messaggio provvisto di sostanza; non si tratta quindi di una «soglia di ingresso», ma di una valutazione da effettuare parallelamente alle altre, e da «mediare» con le altre di cui diremo al paragrafo seguente.

La valutazione della sostanza

I passaggi del prodotto editoriale che sono provvisti, nel bene o nel male, di un filo conduttore (18), devono a questo punto essere valutati. Possono essere infatti «sensati», perché provvisti di un senso compiuto, anche ragionamenti grossolani, erronei, riduttivi o non condivisibili nel merito, come molti di quelli con cui la pubblica opinione cerca di spiegarsi la determinazione dei tributi (19). Il difficile è mantenere un filo logico, una coerenza concettuale (sensatezza), man mano che le riflessioni da coordinare aumentano, i concetti si intrecciano, si rischiano salti logici, divagazioni, omissioni, ripetizioni (20) e dispersioni. Dalla sensatezza dei discorsi conviviali su un certo tema, come quelli effettuati sui mezzi di informazione, si passa, secondo infinite sfumature intermedie, ad una grande

complessità; a un certo punto il discorso diventa troppo denso visto l'insieme del livello di attenzione dell'interlocutore e del suo bagaglio culturale. Qui, la capacità dell'Autore di fermarsi, prima di diventare oscuro, diventa un ulteriore profilo di valutazione (21). Il difficile, quindi, nelle scienze sociali, è superare la sensatezza corrente dei discorsi conviviali, aumentare il numero dei ragionamenti coordinati, e fermarsi prima che il loro peso diventi insostenibile (22). Rileva anche il profilo della capacità espositiva e di interlocuzione con l'uditorio che ci si è scelti, evocando, richiamando, sottintendendo, concetti che si presuppongono nel bagaglio culturale degli interlocutori (23). A questo punto, di fronte a interrogativi umani e sociali davanti ai quali gli uomini si arrovellano da millenni, si può omettere di chiedersi quale sia «la verità», ed anzi, facendolo, si contraddirebbe la c.d. legge di Hume, la possibilità di giustificare le scale di valori etico sociali con argomenti empirici. Le censure ad un lavoro giuridico non possono quindi riguardare la conformità a una ipotetica «verità», ma i suddetti profili di grossolanità, ripetitività, banalità, trascuratezza per obiezioni elementari, facili da intravedere e che quindi è

Note:

(17) Le cause possono essere diverse, come la mancanza di capacità espositiva, di tempo, o perché il discorso porterebbe lontano, e si teme di non riuscire a chiuderlo.

(18) Cioè di quella «sensatezza» indicata al paragrafo precedente.

(19) R. Lupi, *Compendio*, cit., par. 4.4-4.5.

(20) Magari con avvistamento fortuito su falsi problemi.

(21) Potremmo parlare di capacità dell'autore di ottimizzare l'attenzione degli interlocutori cui lo scritto si dirige, come indicato al par.2. Un criterio di valutazione «umanistico-sociale» è quindi la capacità di suscitare e mantenere il contatto col bagaglio culturale e l'attenzione dei suddetti interlocutori.

(22) Qui torna forse in considerazione l'originalità come «contenuto scientifico», cioè valore aggiunto rispetto al sapere comune, e al modo in cui è abitualmente espresso nel relativo settore, da parte degli interlocutori cui il prodotto si dirige. Queste nuove prospettive di analisi, chiavi di lettura innovative, possono esserci anche in manuali o note a sentenza, o scritti di diritto positivo.

(23) Un profilo valutativo di una qualche rilevanza è il modo in cui l'autore «si propone» ai propri ideali interlocutori, cioè quali concetti enuncia esplicitamente e quali invece sottintende, semplicemente alludendovi. La capacità di gestire questi profili relazionali (in senso buono) assente nelle scienze fisiche, esprime l'organicità del testo, e conferma l'unitarietà metodologica delle *humanities* rispetto alla letteratura. La sostanza effettiva dovrebbe essere percepibile da qualunque giurista o studioso di scienze sociali interessato al tema, anche non di settore.

doveroso anticipare (24). Se una tesi è accompagnata da argomenti di senso compiuto, ed è consapevole delle possibili critiche di metodo, il dissenso del valutatore appartiene al merito, e non rileva, specie su questioni oggettivamente controverse, su cui ripeto che spesso si discute da millenni. La conoscenza della letteratura, dello «stato dell'arte», conta più come inquadramento del tema, dello sfondo in cui esso si inserisce, che come indicazioni specifiche. Non siamo di fronte a tesi di laurea, e l'interlocutore non vuole capire se l'autore «ha studiato», così come non vuole «dritte professionali», ma riflessioni organiche su di un tema. Dove si deve dominare e padroneggiare la letteratura, nella sostanza, senza bisogno di esporla nella forma. Una caratteristica di tutti gli studiosi sociali, applicabile anche ai giuristi, nella loro interlocuzione generale con la pubblica opinione e le classi dirigenti, è la capacità di cogliere il «dato sociale», cioè il contesto in cui le istituzioni si trovano ad operare. La ricorrenza quali-quantitativa dei fenomeni, e il loro eco nella società, punto di riferimento delle istituzioni, consente di capire l'atteggiamento di queste ultime (25).

L'internazionalizzazione: un problema che viene dal normativismo

Il diritto, rispetto ad altre scienze sociali, si trova particolarmente in difficoltà rispetto al parametro dell'internazionalizzazione, già indicato sopra. Mentre altre scienze sociali, come l'economia e la psicologia, varcano agevolmente i confini, l'appiattimento del diritto sui «materiali normativi» (26), strutturalmente limitati nel tempo e nello spazio, crea inconvenienti intuitivi. Che sembrano privilegiare quei settori del diritto indirizzati, per vocazione, ad aspetti internazionali, comparati o comunitari. Il rischio è che venga considerato «internazionale» un prodotto dedicato a un insignificante dettaglio professionale, o altro caso limite, mentre analoga qualificazione verrebbe negata a temi strutturali, riferibili a modelli istituzionali senza limiti di tempo e di spazio. In materia giuridica, l'internazionalizzazione appare quindi in prima battuta come la capacità di riflettere con respiro ampio, e se si vuole capacità immaginativa, contestualizzando gli aspetti strutturali delle questioni, rispetto alle

contingenze derivanti da stesure normative che spesso aggravano i problemi, anziché risolverli. L'internazionalizzazione riflette lo studio del diritto come analisi di istituzioni, parlando a lettori che non comprenderebbero i riferimenti normativi o le sfumature giurisprudenziali e dottrinali, ma guardano al diritto come *social science*. Internazionalizzazione è forse capacità di collocarsi nel tempo, storicizzandosi rispetto a un qualche regime legislativo, ma al tempo stesso distinguendo ciò che è strutturale, in relazione a un certo assetto sociopolitico, da accidentali contingenze. La mediazione di materiali normativi squisitamente nazionali, ottima per l'interlocuzione tecnica del giurista forense, diventa meno importante, se non controproducente, per quella del giurista studioso sociale.

Note:

(24) Si tenga presente infatti che anche i luoghi comuni più banali sono in possesso della sensatezza di cui al paragrafo precedente.

(25) Compresa la capacità di capire i motivi per cui le istituzioni spesso decidono per una ragione e motivano per un'altra, per ragioni di opportunità, coerenza e desiderio di non creare un precedente.

(26) Cioè leggi, regolamenti, sentenze e «dottrina nazionale», che le commenta.